

TI_GERICHTE 33.2000.84 vom 14. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.84

FR: TI_GERICHTE 33.2000.84 du 14 août 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.84 del 14 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

E. 2

Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno." Infine l'art. 311 CO sancisce " Il comodato cessa con la morte del comodatario." Dalle disposizioni legali citate emerge che il contratto di comodato, il quale può vertere sia su mobili, sia su immobili (cfr. P. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2302), non si distingue, relativamente ai suoi effetti, in modo marcato dall'usufrutto (cfr. Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la circostanza che, non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto personale, non è opponibile a tutti (cfr. P. Tercier, op. cit., n. 2309) Per inciso va osservato che il comodato si differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo è a titolo oneroso, In effetti il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione per gli immobili e nolo per i mobili (cfr. art. 253 CO). Nel caso di specie nel rogito _____ 1972 è stato stabilito che l'assicurata aveva il diritto di vivere nell'abitazione donata in proprietà ad _____, a titolo gratuito. Pertanto, non avendo proceduto all'iscrizione a registro fondiario, tra la ricorrente e il donatario è stata conclusa unicamente una convenzione di comodato. Al riguardo va richiamato il principio secondo cui ogni rapporto giuridico, che può avere il contenuto di una servitù, ovvero di un diritto reale limitato, può essere costituito anche come semplice rapporto giuridico personale secondo il diritto delle obbligazioni (cfr. J. Schmid, Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 244-245). 2.8. Nella presente fattispecie, il nuovo proprietario del mappale ha concesso all'assicurata il diritto di utilizzare l'abitazione vita natural durante. Di conseguenza entra in considerazione l'art. 27 cpv. 2 CCS, il quale enuncia che: " Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale." Va quindi appurato se il contratto stipulato tra l'assicurata e _____ è valido. Secondo la dottrina e la giurisprudenza non possono essere conclusi contratti di durata illimitata (cfr. DTF 113 II 210; DTF 114 II 161). In effetti, giusta la disposizione testé citata, la libertà personale ed economica non può essere ristretta in modo eccessivo (DTF 93 II 300; DTF 103 II 185; DTF 114 II 161). Per determinare se la durata è eccessiva occorre valutare di caso in caso (cfr. DTF 114 II 162). Va comunque rilevato che per pronunciarsi in merito deve essere

considerato pure l'oggetto della limitazione: nei casi in cui una persona si obbliga a eseguire ripetute prestazioni la durata ammissibile della convenzione deve essere più breve rispetto ai casi in cui rinuncia a disporre di una cosa (DTF 93 II 300; DTF 114 II 162). In questo senso un locatore può, dunque, nonostante l'inammissibilità di un contratto di locazione di durata illimitata (cfr. DTF 103 II 185-186), rinunciare per un lungo periodo a disdire il contratto (DTF 56 II 190). Nella fattispecie le parti hanno determinato la durata del contratto. L'espressione "vita natural durante", menzionata nel rogito, indica infatti un termine certo, pertanto non si tratta di un negozio giuridico di durata illimitata. Inoltre va osservato che al momento della stipula _____ aveva già 67 anni. A mente di questa Corte la questione a sapere se, comunque, la durata del contratto di comodato è eccessiva e quindi se la convenzione è valida o meno può qui rimanere irrisolta e ciò per due motivi. In primo luogo secondo l'art. 309 cpv. 1 CO la durata del contratto può essere determinata sia in rapporto a un termine, sia in rapporto all'uso convenuto. Quando il comodatario ha fatto uso dell'oggetto del contratto o avrebbe potuto farlo agendo in buona fede, il contratto si estingue (cfr. P. Tercier, op. cit., n. 2332; DTF 125 III 363). Nel caso concreto l'assicurata è degente definitivamente in una casa per anziani. Appare pertanto chiaro che essa non potrà più abitare nella casa di _____. Anche ammettendo che il contratto era valido, esso si è estinto automaticamente dal 24 luglio 2000, giorno del ricovero, dopo che la ricorrente ha fatto uso dell'oggetto della convenzione nel modo convenuto. Essendosi estinto, il comodato non ha comunque nessuna influenza ai fini della determinazione della prestazione complementare a favore della ricorrente. In secondo luogo, anche se il contratto, ritenuto per ipotesi valido (cfr. art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO), non si fosse estinto, ciò non sarebbe stato rilevante per il calcolo della prestazione complementare. Infatti un contratto di comodato non è computabile come reddito (cfr. consid. 2.4.). 2.9. Tuttavia va rilevato che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l'assicurata aveva comunque la possibilità di richiedere in ogni tempo l'iscrizione a registro fondiario del diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante sulle particelle n° _____ e _____ RFD di _____. Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. Per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). La ricorrente, non avendo mai esercitato il suo diritto di richiedere l'iscrizione a RF dei diritti reali limitati, di cui al rogito _____ 1972 dell'avv. _____ (cfr. atti dell'amministrazione), non si è valsa della sua pretesa di costituire un usufrutto e un diritto di abitazione vita natural

durante sui mappali donati ad _____ (cfr. consid. 2.5.). Essa inoltre, perlomeno da quando è entrata nella casa anziani _____ il 24 luglio 2000 (cfr. atti dell'amministrazione), non ha ricevuto nessuna controprestazione adeguata. Ai fini delle prestazioni complementari tale comportamento costituisce dunque una rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. La rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della prestazione complementare di un assicurato che entra in casa per anziani. In effetti dal momento del ricovero, il diritto di abitazione di cui beneficiava l'assicurato è divenuto privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione l'appartamento, contrariamente a quanto accade per il diritto di usufrutto (cfr. art. 758 CCS). Nel rogito n° _____ 1972 (cfr. atti dell'amministrazione), tuttavia, non è stato riservato l'usufrutto per una particella e il diritto di abitazione per l'altra. Al contrario risulta piuttosto che l'usufrutto è stato previsto per entrambi i mappali. Ai fini del calcolo della prestazione complementare va considerato quindi che l'assicurata ha rinunciato a costituire un usufrutto sui due mappali di _____. Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa Y., pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, nel caso di rinuncia a un usufrutto, nel conteggio relativo alla prestazione complementare, deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto, quale rinuncia al reddito (per un rapporto con la cessione di sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto cfr. DTF 122 V 394). Visto che il reddito di un usufrutto corrisponde al valore locativo dell'immobile (cfr. consid. 2.4.), la Cassa ha correttamente inserito nel calcolo della prestazione complementare a beneficio di _____ l'importo di fr. 6'000.-- a titolo di usufrutto. In simili condizioni occorre concludere che il conteggio effettuato dall'amministrazione è incensurabile. Pertanto questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.